

Assicurazione sulla vita di tipo Unit linked  
a premio unico con possibilità di versamenti aggiuntivi



Documento informativo precontrattuale aggiuntivo  
per i prodotti d'investimento assicurativi  
(DIP aggiuntivo IBIP)

Swiss Life (Luxembourg) S.A.  
Contratto Swiss Life Generations (Italy)  
Contratto Unit linked (Ramo III) – Variable Universal Life (VUL)

01/01/2019

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle presenti nel documento contenente le informazioni chiave per i prodotti di investimento assicurativi (KID) per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, gli obblighi contrattuali e la situazione patrimoniale dell'impresa.

**Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto**

**Swiss Life (Luxembourg) S.A.** (di seguito anche "Swiss Life" o la "Compagnia") è una compagnia di assicurazioni costituita ai sensi della legge lussemburghese in forma di société anonyme, con sede legale nel Gran Ducato di Lussemburgo, 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg, iscritta al Registre de Commerce del Lussemburgo con il numero B-22663 e sottoposta all'attività di vigilanza del Commissariat aux Assurances, avente sede in Lussemburgo, 7 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (Gran Ducato del Lussemburgo).  
La Compagnia esercita la propria attività in base al provvedimento di autorizzazione n° B22663 rilasciato in data 2 Maggio 1985 dall'Autorità di Vigilanza lussemburghese Commissariat aux Assurances ed è ammessa ad operare in Italia in **regime di libera prestazione di servizi** nel ramo III di cui all'art. 2 del Decreto Legislativo n. 209 del 2005 (il "Codice delle Assicurazioni Private").

Patrimonio netto al 30/09/2018: EUR 139.000.000 di cui EUR 23.000.000 relativi al capitale sociale e EUR 97.300.000 al totale delle riserve patrimoniali. I dati sono riferiti all'ultimo bilancio disponibile. La relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa (SFCR) è disponibile al seguente sito internet: <https://www.swisslife-global.com/global-solutions/about-us.html#downloads>. Solvibilità al 30/09/2018: Requisito patrimoniale di solvibilità: EUR 132.300.000. Requisito patrimoniale minimo: EUR 82.000.000 Fondi propri ammissibili: EUR 255.200.000 Indice di solvibilità (solvency ratio): 140% (tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare dei fondi propri di base e l'ammontare del requisito patrimoniale di solvibilità richiesti dalla normativa Solvency 2 in vigore dal 1 gennaio 2016).

Al contratto si applica la legge italiana



**Quali sono le prestazioni?**

Swiss Life Generations (Italy) è un contratto Variable Universal Life (VUL) di assicurazione sulla vita a premio unico, di tipo unit-linked, legato alla vita di una o più persone assicurate, a vita intera. Si tratta di un contratto basato sul rischio che mira a generare un capitale che è corrisposto al verificarsi dell'evento assicurato, vale a dire la morte della persona assicurata. Il contratto è collegato a uno o più fondi, siano essi fondi esterni e/o Fondi Dedicati. **Il premio corrisposto nel contratto è investito nel/i fondo/i selezionato/i e la performance del contratto è totalmente legata alla performance del fondo/i sottostanti.**

**Prestazioni  
in caso di decesso  
disponibili**

- In caso di decesso, Swiss Life corrisponderà il maggiore tra:
- La Somma Assicurata, definita al momento della Proposta di Assicurazione, e
- Il Valore del Contratto, prestazione collegata al valore di attivi contenuti in un fondo interno detenuto da Swiss Life

Il Contraente può richiedere a Swiss Life, mediante richiesta scritta firmata:

- **con riferimento ai Fondi Dedicati**, di modificare la Strategia di Investimento precedentemente selezionata tra quelle messe a disposizione da Swiss Life nel documento "Regolamento e Strategia d'Investimento del Fondo Dedicato", in conformità al profilo del Contraente indicato nel Modulo di Proposta;
- **con riferimento ai Fondi esterni**, chiedere a Swiss Life di disinvestire, in tutto o in parte, l'investimento fatto in uno o più Fondi e reinvestire l'importo corrispondente in uno o più altri Fondi ("switch").



**Che cosa NON è assicurato**

**Rischi  
esclusi**

**La Prestazione in Caso di Decesso non è dovuta da Swiss Life nei seguenti casi, che costituiscono pertanto i casi di esclusione dalla copertura in caso di decesso:**

- **Suicidio dell'Assicurato**, salvo che si verifichi in un periodo di tempo successivo ad un anno dopo (i) dalla Data di Decorrenza del Contratto e/o (ii) dalla data di entrata in vigore di eventuali modifiche a livello di Prestazione in Caso di Decesso in base all'Opzione selezionata dal Contraente.
- **Fatto intenzionale o istigazione** del Contraente o di uno dei Beneficiari.
- **Delitto**, qualora sia imputabile in modo immediato e diretto ad un delitto di cui sia autore o co-autore il medesimo Assicurato e del quale abbia potuto prevedere le conseguenze. Il decesso dell'Assicurato non è inoltre coperto quando risulti dall'esecuzione di una condanna giudiziaria alla pena capitale.
- **Evento bellico**. Questa esclusione comprende il decesso nel suo paese di residenza e, qualunque ne sia la causa, dell'Assicurato che partecipi attivamente alle ostilità. Qualora l'Assicurato si rechi in un Paese in cui è in corso un conflitto armato, il decesso è coperto purché l'Assicurato, abbandoni o cerchi di abbandonare il Paese e non partecipi attivamente alle ostilità e Swiss Life abbia preventivamente espresso il proprio consenso per iscritto.
- I decessi causati da **armi nucleari**.
- **Sommosse**. Il decesso sopravvenuto in seguito a sommosse, disordini civili, atti di violenza collettivi d'ispirazione politica, ideologica o sociale, accompagnati o meno da ribellione contro l'autorità o contro qualsiasi potere costituito, non è coperto tranne nel caso in cui venga presentata la prova che l'Assicurato non vi ha preso parte attiva o volontaria.



### Ci sono limiti di copertura?

Le prestazioni non prevedono periodi di sospensione o limitazione. In ogni caso la Somma Assicurata non può eccedere il Valore del Contratto di oltre EUR 46 750 000 (anche tenendo conto di eventuali altri contratti di assicurazione sulla vita stipulati dal Contraente e dall'Assicurato con Swiss Life) per ciascun Assicurato.



### Che obblighi ho? Quali obblighi ha l'impresa?

<b>Cosa fare in caso di evento?</b>	<p><b>Denuncia.</b> In caso di decesso dell'Assicurato/degli Assicurati, il Beneficiario deve inviare all'Impresa di Assicurazione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ richiesta di pagamento sottoscritta da tutti i Beneficiari che preveda almeno le seguenti informazioni: data, nome e cognome del/dei beneficiari e dati personali, numero della polizza, nominativo dell'assicurato, data del decesso e che rechi in allegato i documenti di seguito indicati;</li> <li>▪ un certificato medico di decesso dell'Assicurato indicante la causa del decesso;</li> <li>▪ una fotocopia di un valido documento d'identità di ciascun Beneficiario;</li> <li>▪ le coordinate bancarie dei Beneficiari della prestazione;</li> <li>▪ (se richiesto da Swiss Life) copia del testamento (o di più testamenti successivi qualora esistenti) oppure atto notorio redatto da un notaio o dichiarazione sostitutiva, attestante almeno le seguenti informazioni: i) che il decesso è avvenuto con o senza testamento e che quest'ultimo non è stato impugnato; ii) che il Beneficiario designato ai sensi di polizza è o non è stato revocato mediante il testamento; iii) gli eredi ai sensi di legge o dell'eventuale testamento, qualora i Beneficiari non siano stati nominativamente designati ma genericamente identificati come "eredi legittimi o testamentari";</li> <li>▪ in caso di Beneficiari minori d'età, decreto del giudice tutelare, con indicazione del soggetto designato alla riscossione della somma corrisposta da Swiss Life a titolo di indennizzo.</li> </ul>
	<p><b>Prescrizione:</b> Ai sensi dell'art. 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal presente Contratto (ossia il pagamento della Prestazione in Caso di Decesso) si prescrivono dopo un periodo di dieci anni dalla data in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Qualora il Contraente o gli aventi diritto omettano di richiedere gli importi dovuti entro il suddetto termine di prescrizione Swiss Life sarà obbligata a versare tali somme al Fondo per le Vittime delle Frodi Finanziarie così come disposto dalla Legge n. 266 del 2005, successive modifiche ed integrazioni.</p>
	<p><b>Erogazione della prestazione:</b> Swiss Life trasmette l'ordine di valorizzazione e liquidazione dei Fondi collegati al Contratto entro cinque giorni lavorativi dalla completa ricezione di tutti i documenti richiesti.</p>
<b>Dichiarazioni inesatte o reticenti</b>	<p>Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle <b>circostanze del rischio</b> (es. esistenza di malattie pregresse, attuale stato di salute) rese in sede di conclusione del Contratto potrebbero comportare effetti sulle Prestazioni assicurative previste dalla Polizza. Swiss Life potrà pertanto agire per l'annullamento del Contratto ove le dichiarazioni inesatte o reticenti siano state rese con dolo o colpa grave, oppure potrà recedere dal Contratto anticipatamente o ridurre la Prestazione Assicurata in caso di decesso ove tali dichiarazioni siano state rese in assenza di dolo o colpa grave.</p>



### Quando e come devo pagare?

<b>Premio</b>	<p>Ai fini della conclusione del Contratto, il Contraente paga in via anticipata ed in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione del Modulo di Proposta un Premio Unico. L'importo minimo del Premio Unico non può essere inferiore a EUR 1.000.000. Successivamente alla Data di Decorrenza, nel corso della Durata del Contratto, il Contraente potrà altresì pagare uno o più Premi Aggiuntivi, il cui importo non può essere inferiore a EUR 50.000. Il pagamento di Premi Aggiuntivi è facoltativo. Una parte del Premio pagato dal Contraente viene utilizzata dalla Compagnia per far fronte al rischio di mortalità coperto dal Contratto, in funzione dell'età dell'assicurato e del capitale corrisposto in caso di decesso. Il pagamento del premio può essere effettuato esclusivamente tramite trasferimento bancario.</p>
<b>Rimborso</b>	<p>In caso di revoca della Proposta prima che il Contratto è concluso, la Compagnia provvederà, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca, al rimborso del Premio unico iniziale pagato dal Contraente e dei costi eventualmente corrisposti dal Contraente.</p>
<b>Sconti</b>	<p>Il Contratto non prevede sconti.</p>




### Quando comincia la copertura e quando finisce?


<b>Durata</b>	<p>Il Contratto è a vita intera, pertanto la durata coincide con la vita dell'Assicurato o, nel caso di più Assicurati, con la vita dell'ultimo Assicurato, salvo se diversamente previsto.</p>
<b>Sospensione</b>	<p>Non è prevista la possibilità di sospensione della garanzia.</p>





### Come posso revocare la proposta, recedere dal contratto o risolvere il contratto?

<b>Revoca</b>	<p>Il Contraente può revocare la Proposta fino al momento in cui il Contratto è concluso, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata alla Compagnia, contenente gli elementi identificativi della Proposta (numero del Modulo di Proposta, cognome e nome/ragione sociale del/dei Contraente/i) e le coordinate bancarie da utilizzarsi ai fini del rimborso del Premio unico iniziale pagato. La Compagnia provvederà, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca, al rimborso del Premio unico iniziale pagato dal Contraente e dei costi eventualmente corrisposti dal Contraente. Nel caso in cui il Contraente abbia optato per l'investimento del Premio nel Fondo Dedicato e corrisposto il Premio in natura mediante il trasferimento di Attivi Ammissibili, in seguito alla revoca della Proposta la Compagnia restituirà al Contraente i suddetti Attivi. Qualora il Fondo Dedicato prescelto dal Contraente preveda l'investimento in Attivi Speciali in occasione della revoca della Proposta la Compagnia provvederà altresì a rimborsare l'importo degli eventuali Costi Anticipati eventualmente corrisposti dal Contraente, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Revoca.</p>
<b>Recesso</b>	<p>Il Contraente ha la facoltà di recedere dalla Polizza entro 30 giorni dal momento in cui ha ricevuto comunicazione della conclusione del Contratto. L'esercizio del diritto di Recesso deve essere comunicato alla Compagnia mediante lettera a/r. Per effetto del Recesso, le parti sono entrambe liberate da tutti gli obblighi contrattuali dalle ore 24 del giorno in cui la Compagnia ha ricevuto la comunicazione di Recesso, quale risulta dal timbro sulla lettera a/r. Entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di Recesso, la Compagnia è tenuta al rimborso di una somma corrispondente al Valore della Polizza calcolato alla data di ricevimento della suddetta comunicazione. Nel caso in cui il Contraente abbia optato per l'investimento del Premio nel Fondo Dedicato e corrisposto il Premio in natura mediante il trasferimento di Attivi Ammissibili, in caso di Recesso la Compagnia restituirà al Contraente i suddetti Attivi. Il Valore della Polizza che dovrà essere restituito al Contraente in seguito al Recesso sarà maggiorato dei Costi di Ingresso trattenuti, al netto del Premio di Rischio per la Prestazione in Caso di Decesso relativa al periodo per il quale il Contratto ha avuto effetto. Qualora il Contraente abbia optato per l'investimento del</p>

	Premio Unico in uno o più Fondi Dedicati il cui patrimonio sia investito in tutto o in parte in Attivi Speciali in relazione ai quali avesse versato i Costi Anticipati, in caso di Recesso la Compagnia rimborserà altresì tali costi.
<b>Risoluzione</b>	Sono cause di risoluzione del Contratto: a) il pagamento del Riscatto Totale da parte di Swiss Life al Contraente; b) il caso in cui il Valore del Contratto sia tale da non poter coprire il costo dei Premi di Rischio.
 <b>Sono previsti riscatti o riduzioni? x SI <input type="checkbox"/> NO</b>	
<b>Valore di riscatto e riduzione</b>	Il Contraente ha diritto di richiedere il Riscatto Totale o Parziale della Polizza. L'importo di ciascun Riscatto Parziale non potrà essere inferiore a EUR 10.000. Il cumulo dei Riscatti Parziali effettuati non potrà inoltre avere come risultato la riduzione del valore di ciascuno dei Fondi Dedicati ad un importo inferiore a EUR 250.000, o a EUR 10.000 per ciascun Fondo Esterno, fermo quanto eventualmente previsto dalla normativa applicabile. La richiesta di Riscatto deve essere datata e sottoscritta dal Contraente (e, se del caso, dal Beneficiario irrevocabile o dal creditore pignoratizio) e inviata alla Compagnia all'indirizzo indicato all'art. 27 delle Condizioni Generali di Contratto, mediante l'apposito modulo allegato alle medesime o comunicazione scritta avente il contenuto dello stesso. Il Valore di Riscatto Totale o Parziale sarà pari al controvalore degli attivi sottostanti ai Fondi collegati alla Polizza, calcolato alla data della richiesta di Riscatto, al netto dei Costi di Riscatto. Non è prevista alcuna riduzione del Contratto. <b>Ciascuna richiesta di riscatto può comportare una diminuzione della Somma Assicurata ai fini della prestazione in caso di decesso.</b>
<b>Richiesta di informazioni</b>	Swiss Life (Luxembourg) S.A. 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg Fax +352 26 43 40 70 e-mail: <a href="mailto:partner.servicing@swisslife.com">partner.servicing@swisslife.com</a>

 <b>A chi è rivolto questo prodotto?</b>	
Questo prodotto assicurativo è destinato ai clienti che sono in grado di investire un importo minimo di EUR 1.000.000. Il cliente intende investire a lungo termine e può permettersi eventuali perdite. È consapevole che il valore del contratto di assicurazione dipende completamente dalle fluttuazioni del valore di mercato degli investimenti sottostanti.	
<b>Bisogni assicurativi</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pianificazione pensionistica a lungo termine personalizzata</li> <li>- Elevata copertura di morte con rischio demografico in capo alla Compagnia</li> <li>- Contratto di assicurazione sulla vita a premio unico con possibilità di pagare premi aggiuntivi, legati a una o più categorie di fondi</li> <li>- Pianificazione flessibile e individuale degli investimenti sottostanti</li> <li>- Creazione di liquidità in caso di decesso della persona assicurata</li> </ul>	
<b>Conoscenza ed esperienza del cliente</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- Capacità di comprendere i prodotti assicurativi unit-linked</li> <li>- Esperienza con strumenti finanziari ed investimenti di lunga durata</li> </ul>	

 <b>Quali costi devo sostenere?</b>	
Per l'informativa dettagliata sui costi fare riferimento alle indicazioni del KID. In aggiunta, si riportano le seguenti voci di costo:	
<b>Costi di riscatto parziale</b>	500 EUR a partire dal 2° riscatto parziale richiesto in un anno
<b>Costi di riscatto totale</b>	Qualora il riscatto totale sia esercitato entro i primi 5 anni di durata del contratto, Swiss Life tratterà dall'importo dovuto costi di riscatto (spese di uscita) per un ammontare equivalente ai costi annuali di amministrazione dovuti per il periodo intercorrente tra la data della richiesta di riscatto totale ed il termine dei primi 5 anni di durata del contratto. Dal sesto anno in poi, il riscatto totale non sarà soggetto all'applicazione di alcun costo.
<b>Costi di intermediazione</b>	La quota parte dovuta in media all'intermediario è pari allo 0.84% del Premio, considerando le commissioni di ingresso e quelle annuali di gestione del Contratto.

 <b>Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?</b>	
<b>Indipendentemente dalla tipologia di Fondi selezionata e dagli Attivi agli stessi sottostanti, il Contratto non offre alcun tipo di garanzia di rendimento minimo del capitale o di restituzione dei Premi versati; pertanto, il Contraente sopporta interamente i rischi finanziari e d'investimento connessi al Contratto. Tali rischi comprendono, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo, il rischio di capitale, il rischio di cambio, il rischio di liquidità, il rischio finanziario, il rischio di mercato. Le evoluzioni positive o negative degli Attivi sottostanti hanno un impatto diretto sul valore del Contratto, che aumenta o diminuisce secondo queste evoluzioni.</b>	

<b>COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?</b>	
<b>All'IVASS</b>	Eventuali reclami (di cui è disponibile un fac-simile sul sito della Compagnia) riguardanti il rapporto contrattuale ovvero la condotta degli Intermediari dovranno essere formulati per iscritto alla Compagnia ed indirizzati a: Swiss Life (Luxembourg) S.A. 6, Rue Eugène Ruppert, L-2453, Luxembourg Fax +352 26 43 40 70 e-mail: <a href="mailto:partner.servicing@swisslife.com">partner.servicing@swisslife.com</a> Nel caso in cui il reclamo presentato alla Compagnia abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, PEC: <a href="mailto:ivass@pec.ivass.it">ivass@pec.ivass.it</a> Info su: <a href="http://www.ivass.it">http://www.ivass.it</a> o alla competente autorità del Lussemburgo, sotto indicata, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa. Per la risoluzione delle controversie transfrontaliere è inoltre possibile tentare la risoluzione in via stragiudiziale utilizzando la rete FIN-NET. Per accedere alla rete il reclamante deve individuare l'organo competente nel seguente sito internet <a href="https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_en">https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/consumer-finance-and-payments/retail-financial-services/financial-dispute-resolution-network-fin-net_en</a> e proporre un reclamo in forma scritta, allegando la documentazione necessaria a valutare la problematica. In alternativa il reclamo può essere inoltrato tramite l'IVASS, chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

<b>All'Autorità di vigilanza del Lussemburgo (CAA)</b>	Nel caso in cui il reclamo presentato all'impresa assicuratrice abbia esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi al Commissariat aux Assurances ("CAA"), avente sede in Lussemburgo, 7 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg (Gran Ducato del Lussemburgo), a mezzo lettera raccomandata A/R oppure via fax al numero (+352) 22 69 10 o mediante posta elettronica al seguente indirizzo: <a href="mailto:caa@caa.lu">caa@caa.lu</a> corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.
<b>Alla Consob</b>	Se il reclamo attiene il documento contenente le informazioni chiave (KID) e/o la distribuzione da parte di banche, società di intermediazione mobiliare, intermediari finanziari, imprese di investimento, intermediari dell'Unione Europea operanti in Italia in stabile o libera prestazione di servizi, questo va inviato alla CONSOB, scrivendo al seguente indirizzo: CONSOB Commissione Nazionale per le Società e la Borsa Via G.B. Martini, 3 - 00198 Roma allegando copia del reclamo già inoltrato alla Compagnia ed il relativo riscontro.
<b>PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali (indicare quando obbligatori):</b>	
<b>Mediazione</b>	Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito <a href="http://www.giustizia.it">http://www.giustizia.it</a> (Legge 9/8/2013, n. 98)
<b>Negoziazione assistita</b>	Tramite richiesta del proprio avvocato all'Impresa.
<b>Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie</b>	L'Arbitro per le Controversie Finanziarie ("ACF") di cui al Regolamento CONSOB adottato in attuazione dell'art. 2, commi 5-bis e 5-ter del d.lgs. 179/2007 per le controversie di valore inferiore a 500.000,00 euro inerenti la presunta violazione da parte dell'impresa assicurativa, delle banche e degli altri intermediari finanziari vigilati dalla CONSOB degli obblighi di correttezza dei comportamenti e di trasparenza delle informazioni previsti dalla II parte del Testo Unico della Finanza (D.lgs. n. 58/1998) e dei regolamenti di attuazione della CONSOB.
<b>REGIME FISCALE</b>	
<b>Trattamento fiscale applicabile al contratto</b>	Swiss Life non ha esercitato l'opzione prevista dall'art.26-ter, comma 3 del D.P.R. n. 600 del 19 Settembre 1973 per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale potenzialmente derivanti dalla Polizza e pertanto Swiss Life non è autorizzata all'applicazione dell'imposta di bollo sulla Polizza, di cui all'art.13, comma 2-ter della Tariffa, Parte I allegata al D.P.R. n.642 del 26 Ottobre 1972. <b>Imposte sul premio di assicurazione</b> Nessuna. Il Premio corrisposto, nei limiti della quota del premio afferente la copertura assicurativa avente ad oggetto il rischio di morte e per un importo complessivamente non superiore a euro 530 a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, dà diritto ad una detrazione di imposta sul reddito delle persone fisiche nella misura del 19%, alle condizioni e nei limiti fissati dalla legge. <b>Imposte durante la durata contrattuale, applicate annualmente sul valore della polizza</b> <u>Polizza detenuta per il tramite di un intermediario finanziario residente:</u> - 0,2% (fino alla misura massima di Euro 14.000 per i contraenti diversi dalle persone fisiche) a titolo di imposta di bollo; - 0,45% a titolo di imposta sul valore del contratto assicurativo, consistente in una anticipazione dell'eventuale passività fiscale derivante da riscatti parziali o totali. <u>Polizza detenuta senza l'intervento di un intermediario finanziario residente:</u> - 0,2% a titolo di imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero. <b>Imposte in caso di riscatto/i</b> Imposta del 26% sul reddito di capitale derivante da riscatto. La parte di reddito di capitale connessa ai titoli del debito pubblico e titoli equiparati sarà sottoposta a tassazione con un'aliquota effettiva del 12,5%. <b>Imposte in caso di decesso dell'assicurato</b> Ai sensi e per gli effetti della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (c.d. "Legge di Stabilità") in caso di decesso dell'assicurato il capitale percepito dai beneficiari a decorrere dal 1° gennaio 2015 a copertura del rischio demografico è esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche. A decorrere dalla medesima data, le somme corrisposte da Swiss Life in caso di decesso dell'Assicurato non derivanti dalla copertura del rischio demografico sono soggette al medesimo regime fiscale delle somme corrisposte in caso di riscatto totale. <b>Imposta sul patrimonio</b> Non applicabile. <b>Imposta di successione</b> Le prestazioni in caso di decesso non sono soggette all'imposta di successione.

**L'IMPRESA HA L'OBBLIGO DI TRASMETTERTI, ENTRO SESSANTA GIORNI DALLA CHIUSURA DI OGNI ANNO, L'ESTRATTO CONTO ANNUALE DELLA TUA POSIZIONE ASSICURATIVA**

**PRIMA DI COMPILARE IL QUESTIONARIO SANITARIO, LEGGI ATTENTAMENTE LE RACCOMANDAZIONI E AVVERTENZE CONTENUTE IN PROPOSTA. EVENTUALI DICHIARAZIONI INESATTE O NON VERITIERE POSSONO LIMITARE O ESCLUDERE DEL TUTTO IL DIRITTO ALLA PRESTAZIONE ASSICURATIVA.**

**PER QUESTO CONTRATTO L'IMPRESA NON DISPONE DI UN'AREA INTERNET RISERVATA AL CONTRAENTE (c.d. HOME INSURANCE), PERTANTO DOPO LA SOTTOSCRIZIONE NON POTRAI CONSULTARE TALE AREA NÉ UTILIZZARLA PER GESTIRE TELEMATICAMENTE IL CONTRATTO MEDESIMO.**